



COMUNE DI GENOVA  
Assessorato alla Vivibilità



Direzione Regionale Liguria

anziani e disabili

# Oltre gli ostacoli

agevolazioni fiscali per l'abbattimento  
delle barriere architettoniche



## Sommario

Presentazione	3
1. Eliminazione delle barriere architettoniche	4
2. Agevolazioni fiscali per il settore auto	5
2.1 Esenzione dal pagamento del bollo	7
2.2 Quello che deve fare il disabile	7
2.3 Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà	8
2.4 Documentazione	8
3. Agevolazioni fiscali per le spese sanitarie	9
3.1 Documentazione da conservare	10
4. Deduzioni e detrazioni per gli addetti all'assistenza	12
5. Sconti Irpef per i figli portatori di handicap	12
6. Agevolazioni per ausili tecnici e informatici	13
7. Altre agevolazioni per i non vedenti	14
7.1 Documentazione da consegnare per poter usufruire della detrazione	14
8. Donazioni a favore di disabile grave	14
9. Fisco a domicilio e informazioni	15



In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi delle persone con disabilità, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.

Nella consapevolezza che il Cittadino ha spesso difficoltà a districarsi nella complicata materia fiscale, l'Assessorato alla Vivibilità del Comune di Genova e la Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia delle Entrate hanno concordato di impostare una campagna di comunicazione, per informare le persone che vivono una condizione di disabilità e le loro famiglie riguardo alle agevolazioni fiscali possibili, riferite agli acquisti e alle spese inerenti diversi settori.

Sono note da tempo le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, e tra queste particolare rilievo hanno quelle finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia la più recente normativa ha introdotto importanti novità: la legge finanziaria 2007 ha modificato il sistema delle agevolazioni per i familiari a carico portatori di handicap, e fra questi i figli. E se per l'anno di imposta 2006 valeva un sistema di deduzioni (riduzione del reddito su cui viene applicata l'imposta), dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d'imposta. Sono state modificate in modo analogo anche le agevolazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza. Cambiano quindi modalità di calcolo ed effetti nel computo delle imposte da pagare.

Al tempo stesso, restano in vigore, ma con qualche novità, agevolazioni tradizionali, quali quelle per l'auto o i prodotti informatici o le donazioni a favore di disabili.

Diverse sono comunque le agevolazioni possibili, in base all'attuale normativa. Questa breve guida vuole dare una prima informazione riguardo alle principali agevolazioni, cioè alla possibilità di ottenere un risparmio fiscale, che lo Stato offre alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ferme restando le opportunità di ulteriori informazioni e approfondimenti presso gli uffici dell'Agenzie delle Entrate e le diverse sedi di Associazioni convenzionate e di volontariato. Anche grazie alla collaborazione di queste Associazioni, distribuite sul territorio genovese e che sono riportate nell'ultimo capitolo, si intende fornire un servizio di consulenza ancora più capillare, per informare su questa complessa materia tutti coloro che possono avere diritto ad agevolazioni fiscali.

È con soddisfazione che presentiamo questa pubblicazione, esprimendo il più sincero ringraziamento a quanti hanno collaborato alla sua realizzazione.

Roberta Morgano  
*Assessore alla Vivibilità  
Comune di Genova*

Enrico Pardi  
*Direttore Regionale Liguria  
Agenzia delle Entrate*

## 1. Eliminazione delle barriere architettoniche

**ATTENZIONE** La detrazione 36% è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

Per l'anno di imposta 2006 la detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia, comprese quelle finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche, deve essere applicata:

- nella misura del 41% per lavori effettuati dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;
- nella misura del 36% per le spese sostenute dal 1° ottobre in poi.

Anche per l'anno di imposta 2007, è prevista una detrazione pari al 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi.

È prevista, inoltre, la stessa detrazione sulla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 36% rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

## 2. Agevolazioni fiscali per il settore auto

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- i non vedenti e sordomuti
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc..).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

È bene ricordare che è anche possibile fruire sia dell'Iva agevolata al 4% anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate), che dell'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui



**ATTENZIONE** Il comma 36 della legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Il successivo comma 37 precisa che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

passaggi di proprietà. È applicabile l'IVA al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Con la risoluzione n. 4/E del 17 gennaio, l'Agenzia delle entrate esprime il proprio parere in riferimento alla possibilità di applicazione analogica o estensiva di norme agevolative, nello specifico, in riferimento ai benefici fiscali relativi al settore auto per i disabili.

La risoluzione n. 4/2007 chiarisce che, per espressa previsione della norma, le agevolazioni spettano qualora il veicolo sia intestato al disabile o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico.

Il caso trattato dal documento di prassi riguarda la possibilità di riconoscere – previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione

del veicolo tra i genitori – le agevolazioni in capo all'autoveicolo intestato alla moglie, fiscalmente a carico, con il figlio disabile, del coniuge.

L'Agenzia delle Entrate, proprio in virtù della chiarezza della norma, non ritiene possibile l'interpretazione per cui la stessa possa essere applicata anche in caso di cointestazione del veicolo, anche se i due coniugi risultano in comunione dei beni. L'Amministrazione fa inoltre presente che "poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi".

## 2.1 Esenzione dal pagamento del bollo




L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2.2 e nella tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

In Liguria l'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente ufficio, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

## 2.2 Quello che deve fare il disabile

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate la documentazione indicata più avanti, nell'apposito paragrafo. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scaden-



**N.B.** non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

za del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento). Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

## 2.3 Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

## 2.4 Documentazione

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente: 1) certificazione attestante la condizione di disabilità:


per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;

per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);

per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).



### 3. Agevolazioni fiscali per le spese sanitarie

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, quali infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi

**Attenzione** Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Sono inoltre deducibili interamente dal reddito complessivo le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale sempre che esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

### 3.1 Documentazione da conservare

Ai fini della deduzione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)




facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità.

Per poter usufruire delle deduzioni è importante conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

– per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

– per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.



## 4. Deduzioni e detrazioni per gli addetti all'assistenza



Fino all'anno di imposta 2006 è possibile usufruire di una deduzione di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati nell'articolo 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Condizione per fruire della deduzione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (cosiddette badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro.

**ATTENZIONE** È considerato non autosufficiente chi non è in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche, provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti o chi necessita di sorveglianza continuativa. L'accertamento dello stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete per l'assistenza a bambini, in assenza di particolari patologie.

La documentazione della spesa (anche una ricevuta rilasciata da chi presta assistenza) deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi riceve e di chi presta l'assistenza, nonché dell'eventuale familiare che sostiene la spesa.

## 5. Sconti Irpef per i figli portatori di handicap

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta, per l'anno di imposta 2006, una deduzione dal reddito imponibile dichiarato ai fini Irpef di 3.700 euro. Tale importo non è fisso ma diminuisce con l'aumentare del reddito conseguito nell'anno, fino ad annullarsi quando il reddito arriva a 95.000 euro.

Per l'anno di imposta 2007, la detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni.

Essa aumenta di 220 euro se il figlio è disabile e riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92.

**Tabella 1: detrazione per i figli disabili**

Età	Detrazione
inferiore a 3 anni (900+220)	1.120
superiore a 3 anni (800+220)	1.020

## 6. Agevolazioni per ausili tecnici e informatici


Per l'acquisto di ausili tecnici ed informatici per i diversamente abili sono previste varie agevolazioni:

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della intera spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione;
- l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti;
- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.


Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura;
- assistere la riabilitazione.



## 7. Altre agevolazioni per i non vedenti



### 7.1 Documentazione da consegnare per poter usufruire della detrazione

In favore dei non vedenti sono state introdotte ulteriori agevolazioni come la detrazione dall'IR-PEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico. La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

## 8. Donazioni a favore di disabile grave

In caso di successione o donazione, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, l'imposta si applica solo sulla parte del valore della quota o della donazione che supera 1.500.000 euro; superata questa franchigia, si sconta l'imposta con l'aliquota relativa al grado di parentela (comma 77 della Legge 296/2006 Legge Finanziaria).

## 9. Fisco a domicilio e informazioni

### **Agenzia delle Entrate**

#### **Ufficio Genova 1**

P.zza Carignano, 2  
tel. 010 531841-53184768  
fax 010 53184899  
ul.genova1.domiciliare@  
agenziaentrate.it

#### **Ufficio Genova 2**

Via Antica Fiumara, 6  
tel. 010 601041-60104417  
fax 010 60104435  
ul.genova2.domiciliare@  
agenziaentrate.it

#### **Ufficio Genova 2 - sed dec.**

Via San Quirico 53  
tel 010 716841  
fax 010 7168610  
ul.genova2.sededec@  
agenziaentrate.it

#### **Ufficio di Genova 3**

Via Finocchiaro Aprile 103 R  
tel 010 30881-3088346  
fax 010 3088 300  
ul.genova3.domiciliare@  
agenziaentrate.it

### **Comune di Genova**

Ufficio tributi  
Piazza Ortiz 8,  
tel. 010 5575584  
fax 010 5575463

L'Agenzia delle Entrate e il Comune di Genova, sulla base di un'intesa con la Consulta per i disabili del Comune di Genova, offrono una serie di facilitazioni sia nei contatti telefonici e via e-mail, sia nel ricevimento del pubblico e garantiscono, nei casi più difficili, assistenza presso il domicilio del contribuente. Per l'Agenzia delle Entrate l'assistenza verte su dichiarazioni dei redditi, comunicazioni di irregolarità, cartelle esattoriali, codice fiscale, partita IVA e rimborsi. Per il Comune di Genova l'assistenza riguarda ICI, Tarsu e gli altri canoni e tributi locali. Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare dell'Agenzia delle Entrate, si possono conoscere consultando il sito internet regionale <http://liguria.agenziaentrate.it> nella sezione servizi, Assistenza alle persone svantaggiate, dove sono riportate anche alcune convenzioni siglate con Anglat, Unione Italiana Ciechi e Aism. Per il Comune di Genova, ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it), o contattando telefonicamente l'Ufficio Tributi 010 5575451.

### **Numeri utili:**

Consulta Comunale e Provinciale  
per l'Handicap tel. 010 5577211

AISM-Ass. Italiana Sclerosi Multipla  
tel. 010 4695886

ANGLAT-Ass. Naz.le Guida Legislazioni  
Handicappati Trasporti  
tel. 010 4699577

Unione Italiana Ciechi  
tel. 010 2510049

**Per ulteriori informazioni consultare i siti:**

**[www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it)**

**<http://liguria.agenziaentrate.it>**

**[www.handylex.org](http://www.handylex.org)**

**[www.superabile.it](http://www.superabile.it) (Inail)**

## Per saperne di più

- D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42);
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt.10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302);
- Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione del decreto—
- legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302)
- Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze – 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt.30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario), art.1, commi 6, 28, 36, 37.
- Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche e mod. 730)
- Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000, n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell'11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E del 30 luglio 2001, n. 2/E del 3 gennaio 2005, n. 15/E del 20 aprile 2005; risoluzioni n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4 giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre 2002, n. 117/E dell' 8 agosto 2005